ALLIGATO A ALL'ATTO N. 25550/5485 DI REP.

Dott. Proc. MARILENA CARONE
NOTAIO

STATUTO

ART 1

Si è costituita l'Associazione di volontariato avente la forma giuridica di associazione denominata "LE FATICHE DI ERCOLE" con sede a Città di Castello in Via A. Diaz.

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, a qualunque livello, intendono occuparsi del problema della salute mentale condividendo l'impostazione e gli scopi precisati nell'Art n 2.

L'Associazione nasce dall'impegno di un Gruppo di familiari di utenti e di operatori psichiatrici, ma è comunque aperta a chiunque pensi di poter dare un contributo significativo al problema.

Essa ha la durata di anni 9.

Al termine di detto periodo verrà automaticamente prorogata per altrettanti anni: lo scioglimento di detta società avverrà o per volontà dei soci o per il venir meno dell'oggetto sociale.

I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici.

ART 2

FINALITA'

L'organizzazione dell'associazione non ha fini di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. L'organizzazione ha lo scopo di:

a) Tutelare i diritti dell'utente psichiatrico garantendo risposte sia terapeutiche che assistenziali adeguate alla richiesta nel rispetto dei bisogni soggettivi di ogni utente;

b) Attivare risorse economiche , culturali, sociali, pubbliche e private, tali da valorizzare il tempo del paziente, sia quello trascorso temporaneamente all'interno di una struttura di accoglienza che, soprattutto, quello della vita quotidiana;

c) Non riproporre vecchi o nuovi modelli manicomiali, ma al contrario porre da una parte la necessità di valorizzare le attuali strutture territoriali, dall'altra quella di progettare nuove risposte a nuovi bisogni, nuove possibilità di organizzazione del tempo e dello spazio esistenziali di ogni utente.

d) Costituirsi come momento di attivazione propositiva ricercando ogni possibile forma di collaborazione con strutture pubbliche e private senza nessuna intenzione di vicariare o sostituire istituzioni ed enti, ma cercando di moltiplicare gli spazi di progettualità e stimolare la sensibilità collettiva riguardo a questo problema.

e) Superare la sensazione di vergogna, promuovendo la partecipazione attiva di tutti i soci ed anche delle famiglie degli utenti (servizi, soci vari, famiglie).

ART 3

ADERENTI

Sono aderenti all'organizzazione quelli che sottoscrivono l'atto costitutivo e quelli che fanno richiesta di adesione alla organizzazione e la cui domanda è accolta dal Comitato Direttivo.

Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'organizzazione.L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Comitato Direttivo.

Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:

-dimissioni volontarie,

-non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni,

-morte,

-indegnità deliberata dal Comitato.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

ART 4

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ADERENTI

Gli aderenti hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega e a recedere dall'appartenenza all'organizzazione.

Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'Assembela e a prestare il lavoro pre-

ventivamente concordato.

ART 5

PERSONALE

L'organizzazione, ferma restando la prevalenza dell'attività dei soggetti aderenti, può avvalersi di prestazioni retribuite rese da soggetti non aderenti.

ART 6

O R G A N I

Sono organi dell'organizzazione:

-l'Assemblea

-il Comitato Direttivo

-il Presidente

-il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 7

ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione.

Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso, in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno quindici giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un

terzo degli aderenti, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega.

Ciascun aderente non può essere portatore di più di due deleghe. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 15.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i menbri del Comitato Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- approvare il programma di attività proposto dal Comitato Direttivo;
- approvare il Bilancio Preventivo;
- approvare il Bilancio Consuntivo;
- approvare le modifiche statutarie di cui al successivo articolo 15;
- deliberare sullo scioglimento dell'organizzazione e nominare i liquidatori di cui al successivo articolo 16;

- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti;

ART 8

COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da 9 membri.

Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente almeno quattro volte l'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Affinchè la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno dodici giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.

Il Comitato ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i Bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e cordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- assumere il personale;
- eleggere il Presidente;
- nominare il Segretario;

- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;

- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

ART 9

PRESIDENTE

Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.

Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 3 e 7, comma 2.

Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o dal componente del Comitato più anziano di età.

ART 10

SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compi-

ti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti;

- provvede al disbrigo della corrispondenza;

- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: Assemblea, Comitato, Collegio dei Probiviri (o Collegio arbitrale) e Collegio dei Revisori dei Conti;

- predispone lo schema del progetto di Bilancio Preventivo, che sottopone al Comitato entro il mese di Ottobre, e del Bilancio Consuntivo, che sottopone al Comitato entro il mese di Marzo;

- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;

- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Comitato;

- è a capo del personale.

ART 11

COLLEGIO dei REVISORI dei CONTI

Il collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea.

Esso elegge nel suo seno il Presidente.

Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli

art 2403 e seguenti del Codice Civile.

Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di uno solo aderente fatta per iscritto e firmata,.

Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta , firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

ART 12

GRATUITA' e DURATA delle CARICHE

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere confermate.

Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART 13

RISORSE ECONOMICHE

L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Comitato (Cassa di Risparmio di Città di Castello. Sede Centrale).

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario.

ART 14

QUOTA SOCIALE

La quota sociale a carico degli aderenti è fissata dall 'Assemblea. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderenti.

Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART 15

BILANCIO

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

Dal Bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Il Bilancio deve coincidere con l'anno solare.

ART 16

MODIFICHE ALLO STATUTO

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione.

ART 17

SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'organizzazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione.

L'Assemblea, con la medesima maggioranza, nomina i liquidatori. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della Legge 266/1991.

ART 18

NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

F.TO BICCHERI LAUREDANA

F.TO MARILENA CARONE notaio